

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

Sede di Bari

Nr. 123/87 Reg. Ord.
Nr. 101 Reg. Ric.
Anno 1987

composto dai sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo . . . ADAMO . . . PRESIDENTE

Dott. Vito . . . CARELLA . . . COMPONENTE

Dott. Ottorino . . . MAZZUCA . . . COMPONENTE

ha pronunciato la presente.

O R D I N A N Z A

nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 1987;

Visto l'art. 21 ultimo comma, della Legge 6.12.1971

n. 1034;

Visto il ricorso n. 101 del 1987 proposto dalla

Impresa EDIL-SAR-TOM,

in persona del suo legale rappresentante, rappresen
tata e difesa dall'avv. Alberto Bagnoli;

c o n t r o

la Regione Puglia, in persona del Presidente pro-
tempore della G.R., rappresentata e difesa dall'avv.

Elvira Iandolo e l'Istituto Autonomo Case Popolari
della Provincia di Brindisi, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. Liborio Graziuso;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione
- della decisione rep. n. 6944 del 10.11.1986 (co-

municata dall'I.A.C.P. con nota del 3.12.1986) con la quale il Comitato regionale di controllo ha annullato la deliberazione del Commissario straordinario dell'I.A.C.P. di Brindisi n. 5157 dell'8.10. 1986, avente ad oggetto: "Legge 5.8.1978 n. 457 - Art. 41 - 4° biennio 1984/85 - Lavori per costruzione di alloggi di E.R.P. nei Comuni di Carovigno, Francavilla Fontana, San Pancrazio Salentino, Torre S. Susanna, Ostuni, Fasano e Villa Castelli - Approvazione verbali di provvisoria aggiudicazione", nei limiti dell'interesse dell'Impresa ricorrente, aggiudicataria dei lavori relativi al Comune di Ostuni;

- della decisione del CO.RE.CO. rep. n. 5608 del 5.9.1986, nella parte in cui condiziona la presa d'atto della delibera dell'I.A.C.P. n. 4957 del 4.6.86 (approvazione schema lettera-invito) allo espletamento della gara con l'ammissione di sole offerte di ribasso;
- dell'avviso emanato dall'I.A.C.P. in data 18.12. 1986 per la ripetizione della gara di appalto, (pubblicato sul quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno" in pari data);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

- 3 -

Vista la domanda di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla Impresa ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi;

Udito il relatore Cons. dott. Vincenzo Adamo e uditi, altresì, per le parti gli avvocati Alberto Bagnoli, Elvira Iandolo e Liborio Graziuso;

Considerato che alla pronuncia del CO.RE.CO. n.6944 in data 10 novembre 1986, con la quale é stata annullata la deliberazione n. 5157 in data 8 ottobre 1986 del commissario straordinario dell'I.A.C.P. di Brindisi, concernente, tra l'altro, l'aggiudicazione dei lavori all'impresa ricorrente, ha fatto seguito la pubblicazione da parte del predetto Istituto in data 18 dicembre 1986 di un avviso con cui si dà notizia dell'indizione di una gara nuova per l'affidamento degli stessi lavori oggetto dell'aggiudicazione annullata tutoriamente;

Riscontrato, per quanto attiene all'annullamento dell'aggiudicazione, che la doglianza della ditta ricorrente appaiono assistite da un consistente "fumus boni iuris" alla luce della decisione n. 5608

in data 5 settembre 1986 del CO.RE.CO. ^{che} e/, comunque,

BP ~~per~~ il mancato apprezzamento della ininfluenza,

rappresentata in premessa dalla citata deliberazio

ne n. 5157, delle offerte in aumento ai fini della

individuazione della migliore offerta, ai sensi

dell'art. 1, lett. d), della legge 2 febbraio 1973,

n. 14, non ha permesso di constatare come, in effet

ti, anche ad escludere, conformemente all'art. 44

della legge reg. 16 maggio 1985, n. 27, le offerte

in aumento ai fini della determinazione della

media di cui all'art. 1, lett. d) della ci-

tata legge n. 14 del 1973, la commessa avrebbe do-

vuto essere pur sempre affidata alla impresa istan

BP te in quanto la sua offerta rimaneva ^{pur sempre} la più vicina

per difetto alla media ritualmente calcolata; con-

siderato che, pertanto, l'interesse pubblico, che

i legislatori statali e regionali si sono prefissi

di perseguire con la menzionata normativa garanti-

stica, non risulta scalfito dall'affidamento de

quo, che, anzi, questo assicura anche il diverso

interesse pubblico ~~na~~ alla più sollecita realizzazio

ne dei programmi di edilizia residenziale economica

-popolare, dal quale trae, in realtà, origine e giu

stificazione la determinazione di aggiudicazione

deleta;

Ritenuto che, per contro, dai combinati effetti della decisione di annullamento del CO.RE.CO. e della ripetizione della procedura concorsuale, avvenute inizio con l'avviso del 18 dello scorso dicembre, derivino nei confronti dell'impresa ricorrente danni gravi e pregiudizievoli in modo irreversibile, sicché ricorrono i presupposti per aderire alla domanda intesa alla concessione di una misura cautelare che valga a sospendere, nei limiti del proprio interesse, sia la decisione di annullamento del CO.RE.CO. sia l'avviso di rinnovazione della gara di appalto, sopra richiamati;

Visto l'art. 21 della Legge 6.12.1971, n. 1034,

P. Q. M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, accoglie la suindicata istanza di sospensione nei limiti precisati in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Bari, lì 13 febbraio 1987

dfm Dr. Vincenzo Adamo-Presidente ff., est.



DEPOSITATO IN SEGRETERIA
IL 13 FEB. 1987



IL SEGRETARIO
(Angelo Lamacchia)
Angelo Lamacchia